



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 112 del Registro
Del 15-09-2014

OGGETTO: Ricorso inoltrato avanti la Corte di Appello di Palermo da
Arcadipane Gaetano +2 c/ Comune di Palma di Montechiaro.
Costituzione in giudizio.

ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno quindici del mese di settembre
alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1 - AMATO PAQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 - BALISTRERI DANIELE	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 - VINCI AGATA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 - DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 - SALERNO VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta d.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali:

Premesso che:

In data 14.07.2014, con prot. n.21144, è stato notificato al Comune ricorso inoltrato avanti la Corte di Appello di Palermo da Arcadipane Gaetano +2, nella qualità di eredi della sig.ra Zarbo Calogera, al fine di condannare il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere ai ricorrenti la giusta indennità di occupazione legittima e di espropriazione occorsa per la realizzazione di alloggi popolari da parte dell'IACP nel Villaggio Giordano.

Esaminato il ricorso introduttivo del giudizio;

Acquisite note prot. n.31486/2013 e n.25257/2014 da parte dell'UTC – Ufficio Espropriazioni;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Considerata la necessità e l'urgenza al fine di evitare gravi danni all'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il Proponente
dott.ssa M.G.Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del

PEC
All. 1 alle del. G.M. N° 112
del 15-09-2014

UTC
Sen. Esproprietari
Capre Affari Legali

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Acciarito – cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – iscritto all' albo degli Avvocati presso l' Ordine degli Avvocati di Caltagirone, in ragione del disposto della legge 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell' autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell' art. 7 della stessa legge dal Consiglio degli Avvocati di Caltagirone, giusta delibera del 26.09.2013 n. 900, quale difensore dei Sigg.ri *Arcadipane Gaetano* nato a Palma di Montechiaro il 20.12.1962 ed ivi residente nella Via Carlo Carrà n. 135, cod. fisc. RCDGTN62T20G282E, *Arcadipane Grazia*, nata a Palma di Montechiaro il 13.08.1965 ed ivi residente nella Via Leonardo Da Vinci n. 44, cod. fisc. RCDGRZ65M53G282A e *Arcadipane Lillo Francesco Peppino*, nato a Cosenza il 13.05.1973 e residente in Palma di Montechiaro nella Via Germania n. 4 - 6 , cod. fisc. RCDLLF73E13D086X, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti conferita a margine dell'atto giudiziario redatto dal sottoscritto ai sensi dell' art. 83, 3 comma c.p.c. ,

NOTIFICO

l' allegato ricorso e decreto di fissazione d' udienza avente ad oggetto il mancato completamento dell' iter espropriativo di alcuni terreni oggetto di espropriazione appartenuti al dante causa degli odierni ricorrenti, in merito alla quantificazione e determinazione dell' indennità di espropriazione ed il riconoscere del danno morale e patrimoniale degli odierni ricorrenti subiti e subendi, al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore corrente in Palma di Montechiaro nella Via Fiorentino n. 89 all' indirizzo PEC protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it estratto dal Registro PEC delle Pubbliche amministrazioni;

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell' art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell' art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell' art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. che l' atto notificato è copia fotoreprodotta conforma all' originale da cui è stata estratta.

Vizzini, addì 14.07.2014

Avv. Domenico Acciarito

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0021144
del 14/07/2014





Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito
Via Vittorio Emanuele, 8
95049 Vizzini CT
Tel. 0933 067068 – Fax 0933 067069
E-mail: domenicoacciarito@libero.it
PEC domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Ecc.ma Corte di Appello,

nell' interesse dei Sigg.ri **Arcadipane Gaetano** nato a Palma di Montechiaro il 20.12.1962 ed ivi residente nella Via Carlo Carrà n. 135, cod. fisc. RCDGTN62T20G282E, **Arcadipane Grazia**, nata a Palma di Montechiaro il 13.08.1965 ed ivi residente nella Via Leonardo Da Vinci n. 44, cod. fisc. RCDGRZ65M53G282A e **Arcadipane Lillo Francesco Peppino**, nato a Cosenza il 13.05.1973 e residente in Palma di Montechiaro nella Via Germania n. 4 - 6 , cod. fisc. RCDLLF73E13D086X, rappresentati e difesi dall' Avv. Domenico Acciarito del Foro di Caltagirone, - cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – ed ivi elettivamente domiciliati in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, giusta procura in calce unita al presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 125 cpc si chiede che ogni comunicazione avvenga a mezzo PEC e/o a mezzo fax ai seguenti recapiti: fax n. 0933 067069 e/o domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it.

RICORRENTI successive modifiche.
Vizzini, li 28/04/2014

CONTRO

Il **Comune di Palma di Montechiaro** (AG), in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Palma di Montechiaro nella Via Fiorentino 89, Palazzo degli Scolopi.

RESISTENTE Per autentica

IN FATTO ED IN DIRITTO

Gli odierni ricorrenti sono eredi della Sig.ra Zarbo Calogera, nata a Palma di

PROCURA ALLE LITI

Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, l' Avv. Domenico Acciarito, del Foro di Caltagirone, con studio in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, C.F.CCRDNC74D12M100J, PEC: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it , fax. 0933067069.

Il presente mandato è espressamente esteso anche al grado di appello, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari ed incidentali. Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.

Lo stesso potrà incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando regolare quietanza.

Eleggo domicilio nello studio dell' Avv. Domenico Acciarito all'indirizzo sopra indicato.

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03 e modifiche ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato; esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L. 675/96 e

successive modifiche.
Vizzini, li 28/04/2014

Gaetano Arcadipane
Grazia Arcadipane
Lillo Arcadipane

Avv. Domenico Acciarito

Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

M. chiaro il 28.01.1931 ed ivi deceduta in data 05.05.2009, oggi comproprietari per successione ex legge di beni della loro dante causa e di ogni diritto spettante alla stessa .

La Sig.ra Zarbo in data 03.10.1980 con provvedimento N. 373 emesso in pari data ha subito da parte del Comune di Palma di M.chiaro l' espropriazione per pubblica utilità di alcuni appezzamenti di terreno sito proprio nel Comune di Palma di M. chiaro e distinti al N.C.T. al foglio n. 30 particelle n. 1370 ex n. 199, n. 1369 ex n. 203 e particella n. 1365 ex 207 siti in C/da Celona - Giordano per complessivi mq. 1140 .

L' espropriazione è avvenuta in forza della delibera del Consiglio Comunale N. 101 del 10.10.1981, ora per la realizzazione di alloggi popolari da parte IACP, ora per la realizzazioni di opere di primaria e secondaria urbanizzazione .

La scrivente difesa in nome e per conto degli odierni ricorrenti ha richiesto ai sensi della legge 241/1990 l' accesso agli atti amministrativi in riferimento all' esproprio di cui sopra a mezzo PEC del 25.07.2013 che sono stati successivamente consegnati in maniera integrale per come richiesti al Comune di Palma di M. chiaro in data 09.08.2013.

Da tali atti consegnati dal Comune di Palma di M. chiaro si evince che il Comune di Palma di M. chiaro ha definito l' iter espropriativo nei termini di legge, offrendo alle ditte interessate l' indennità provvisoria di espropriazione ed effettuando le comunicazioni e pubblicazioni di legge limitatamente all' indennità di espropriazione provvisoria.

Non esiste infatti tra gli atti consegnati dal Comune di Palma di M. chiaro



nessun atto che quantifichi l' indennità definitiva di espropriazione.

Dalla lettura della documentazione consegnata dal Comune di Palma di M. chiaro alla scrivente difesa emerge, in maniera inconfutabile, che ogni comunicazione, notifica e pubblicazione ha riguardato sempre e solo l' indennità di espropriazione provvisoria .

La prevista e calcolata indennità di espropriazione provvisoria è stata rifiutata dalla Sig.ra Zarbo Calogera, tanto che il Comune di Palma di M. chiaro ha depositato tali somme, per lui ritenute congrue e legittime presso la Cassa Depositi e Prestiti.

In atti non risulta essere mai stato comunicato l' esatto ammontare dell' indennità definitiva di espropriazione, tanto è vero, si ribadisce, che in tutti gli atti comunicati e/o notificati dal Comune di Palma di M. chiaro fanno sempre riferimento all' indennità di occupazione provvisoria, così come non risulta mai essere stata notificata la determinazione concreta dell' indennità definitiva, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 agosto 1971.

Anche la pubblicazione che il Comune di Palma di Montechiaro ha effettuato sulla G.U. del 05.11.1983 Parte III n. 44 fa sempre riferimento e solo alla determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione.

In tal senso non si è mai stato definito l' iter espropriativo ! .

Quanto sopra esposto mette a nudo, l' illegittimità e le palese violazione di ogni norma da parte del Comune di Palma di M.chairo, del CEDU , della Carta Costituzione (imparzialità, trasparenza e buona amministrazione), delle norme di legge, delle buone maniere ed il rispetto dei propri cittadini , frutto certamente della leggerezza, negligenza, inoperatività di chi era preposto all' ufficio all' epoca dei fatti e che tutt' oggi vi è preposto .



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Di ciò ne è prova provata che nonostante la formale diffida e messe in mora inoltrate al Comune di Palma di Montechiaro a mezzo PEC a firma della scrivente difesa in data 25.07.2013 prima ed in data 28.10.2013 dopo si è dovuto attendere la data del 17.12.2013 per avere un risposta in merito .

Ma la cosa più sorprendente è che il Comune di Palma di M. chiaro con comunicazione dell' Ufficio Affari Legali, a firma della Dott.ssa M. G. Marino, ha comunicato alla scrivente difesa che il procedimento espropriativo a danno della sig.ra Zarbo Calogera, dante causa degli odierni ricorrenti, *si è concluso previa emanazione delle ordinanze sindacali n. 222/1986 e n. 63/1987 attraverso le quali è stato disposto il trasferimento delle aree al demanio comunale .*

Nulla invece è dato sapere sul quanto e sul pagamento di quanto è dovuto per l' espropriazione che gli odierni ricorrenti ed ancora prima la loro dante causa hanno subito da parte del Comune di Palma di Montechiaro.

Ciò posto è opportuno e doveroso far rilevare all' Ecc.ma Corte adita che tale comportamento è palesemente in violazione dell' art. 2 della legge 241 del 1990 che prevede che la P. A. ha obbligo, e non la facoltà come interpretato dal Comune di Palma di Montechiaro, di rispondere entro il termine di giorni 30 , ma ciò a riprova , e qualora ve ne fosse ancora bisogno, fa ulteriormente risaltare e dimostra illegittimità con cui opera per consuetudine parte resistente.

Andando ad analizzare la risposta del Comune di Palma di Montechiaro a firma del dirigente del Settore Affari Tributari e Legali, in risposta alle diffide



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

inviate, la stesso si limita a riporta il numero di due ordinanze sindacali, la n. 222 del 1986 e la n. 63 del 1987, con cui si sostiene che è stato disposto il trasferimento delle aree al demanio comunale e che lo stesso è stato definito e concluso 27 anni fa in forza dell' emanazione del provvedimento ablativo.

Nessuna risposta hanno avuto le diffide in merito alla esatta quantificazione definitiva dell' indennità di espropriazione, nè da tutti gli atti che il Comune di Palma di Montechiaro ha consegnato alla scrivente si evince ciò; anzi con gli stessi si comunica e fa riferimento solo l' indennità provvisoria .

Lo scrivente a cercato di far capire al Comune di Palma di Montechiaro, anche in via bonaria ed interloquendo personalmente, che non esiste nessuna atto definitivo in merito alla esatta quantificazione per il ristoro del danno subito dalla Sig.ra Zarbo Calogera, ma tutto ciò è stato vano ed inutile.

Si è cercato di far comprendere che cosi come statuito dalla corrente maggioritaria del diritto vivente, indicando anche delle sentenze della Corte di Cassazione, che il termine per la presentazione da parte dell'espropriato l'opposizione può decorrere soltanto ove risultino effettuati tutti e tre gli adempimenti prescritti dall'articolo 15 della stessa legge n. 865/1971 e cioè:

- la notificazione della determinazione dell'indennità alla parte espropriata;
- il deposito della determinazione medesima nella segreteria del comune;
- la notizia di tale deposito al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della provincia.

Pertanto, ove il decreto di esproprio contenga la determinazione dell'indennità nella misura precedentemente fissata in via provvisoria, senza alcuna




Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

determinazione in ordine all'indennità definitiva, deve escludersi che detto decreto sia idoneo a produrre la legale conoscenza dell'indennità definitiva di esproprio e, quindi, a far decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima mentre deve applicarsi il termine prescrizione ordinario (*Corte di Cassazione 1 sez. civile sentenza del 01.12.1999 n. 13409*). Ma se ciò non bastasse con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l'indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 agosto 1971, n. 865, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio annunci legali della Provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell'indennità definitiva (*Corte di Cassazione Sezione 1 civile Sentenza del 6 ottobre 2011 n. 20527*).

Vani si sono rilevati nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro i tentativi di far comprendere il grave ed illegittimo errore in cui è incorso, risultando di fatto sordo ad ogni legittima e bonaria richiesta degli odierni ricorrenti.

Inefficace ed inutile si è rilevato ogni discorso, anche verbale presso le sede istituzione del Comune di Palma di Montechiaro, al fine di far rilevare **che non esiste nessun atto amministrativo – giuridico che poteva essere opposto nei termini di legge in merito all' indennità di espropriazione**



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

definitiva dal dante causa degli odierni ricorrenti miei prima e da questi ultimi dopo .

Il comportamento tenuto da parte del Comune di Palma di Montechiaro è illegittimo ed in continuo danno degli odierni ricorrenti, ed ancora prima della dante causa degli stessi .

Anche in merito al valore dell' area oggetto di espropriazione il Comune di Palma di Montechiaro non voluto sentire ragioni nonostante l' esposizione dei principi sanciti dalla sentenza n. 181/2011 resa dalla Corte Costituzionale *statuisce che : "il valore agrario, previsto di fatto in via automatica, potrebbe non rivelarsi un " serio ristoro", con conseguente violazione dell'articolo 117 della Costituzione. E' vero, afferma ancora la Corte, che il legislatore " non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene oblato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale".*

Tuttavia, *"proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il "giusto equilibrio" tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui "*

Se ciò non bastasse dal 6 luglio 2011, l'articolo 34 del Dl 98 (legge 111/2011) disciplina il regime dei suoli soggetti a procedure di esproprio per pubblica utilità, qualora manchi l'atto iniziale (dichiarazione di



pubblica utilità) o quello finale (il decreto di esproprio) nei termini che seguono.

Se l'amministrazione ha acquisito immobili con procedure errate, o di fatto, spetta oggi il valore venale con l'incremento di importi per l'occupazione abusiva (5% annuo) e per danno non patrimoniale (10%, che raddoppia in caso di perdita del bene destinato a edilizia pubblica).

La novità interessa i proprietari che abbiano perso la disponibilità dell'area nell'arco degli ultimi 20 anni (termine di usucapione a favore della Pa) qualora sia mancato qualsiasi atto di procedura.

La sentenza sopra indicata, statuisce, altresì, i casi vi è un contenzioso, innanzi il giudice ordinario (in materia di danni) o innanzi il giudice amministrativo (in tema di retrocessione o acquisizione) la norma può sanare anche questioni ultraventennali e prevede che pagherà l'amministrazione che fruisce dell'area, salvo rivalsa (se prevista) su terzi quali i concessionari di un'area sportiva, o i proprietari di unità di edilizia pubblica su aree non correttamente espropriate.

I presupposti per la sanatoria sono rigidi e dettagliati, perché occorrono:

- 1) attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico;
- 2) ragioni che devono prevalere sui contrapposti interessi privati dei proprietari;
- 3) carenti alternative alla sanatoria (articolo 42-bis, comma 4).

Nel caso di specie emerge chiaramente quanto segue:

- l'occupazione è avvenuta di fatto e di diritto ma non è stata ad oggi conclusa divenendo così illegittima;
- l'occupazione è avvenuta per motivi di pubblica utilità;



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

- l'area occupata ricade in una zona omogenea classificata C1 ;
- il valore dell' area è non è possibile determinarla atteso che non esiste l' atto che determina dell' indennità definitiva dell' espropriazione;
- alla luce dei dettati resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/2001 e dalla legge 111/2011 è possibile determinare il valore dell' area oggetto dell' illecita condotta del Comune di Palma di Montechiaro .

Il Comune di Palma di M. chiaro, in altri giudizi che hanno avuto come oggetto il riconoscimento dell' indennità di espropriazione nel medesimo foglio e nelle immediate vicinanze, ha determinato il valore dei terreni espropriati, in maniera unilaterale in €. 82,90 dal maggio 1991, così come deliberato nella seduta del Consiglio Comunale n. 72 del 09.11.2011.

Il ritardo del Comune di Palma di Montechiaro di definire l' iter espropriativo che ormai dura dal novembre del 1986, data dell' emissione dell' ordinanza sindacale n. 222, da diritto agli odierni ricorrenti al giusto risarcimento da ritardo d' adempimento per tutti i danni subiti e subendi secondo quanto previsto dalla sentenza n. 500 del 22.07.99 Cass. Sez. Unite, e fa certamente incorrere il Comune di Palma di M. chiaro e/o gli addetti all' Ufficio espropriazioni ad una responsabilità che ha rilevanza penale, ed esponendo l' erario a dei seri danni .

P.Q.M.

Piaccia all' Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- dichiarare che il Comune di Palma di M.chiaro non ha definito l' iter di



espropriazione in merito alla quantificazione e determinazione dell'indennità espropriativa definitiva e che non è stata emessa ad oggi nessun provvedimento in tal senso;

- dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno diritto alla indennità loro spettante per il periodo di occupazione legittima;
- condannare il Comune di Palma di Montechiaro (AG) a corrispondere ai ricorrenti la giusta indennità di occupazione legittima ed espropriazione loro spettante da determinarsi in €. 82,90 a mq da moltiplicarsi per mq 1140 oltre ai sensi dell'articolo 34 del DL 98 (legge 111/2011) l'incremento degli importi spettanti per l'occupazione abusiva (5% annuo) e per danno non patrimoniale (10%, da raddoppia in caso di perdita del bene destinato a edilizia pubblica) a far data di occupazione legittima e fino all'effettivo soddisfo, sulla somma-base equitativamente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo o quell'altra somma maggiore e/o minore che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia;
- riconoscere il danno morale e patrimoniale degli odierni ricorrenti subiti e subendi e conseguenzialmente condannare il Comune di Palma di Montechiaro al giusto risarcimento che si quantificano in €. 50.000,00 cadauno, o quell'altra somma maggiore o minore che Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia;
- inviare, in ogni caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti competente per territorio per gli accertamenti di legge.

Si chiede, sin d'ora, qualora ritenuta necessaria dall'Ecc.ma Corte adita CTU



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

tecnica al fine di accertare descrivere e quantificare il valore degli immobile oggetto dell' espropriazione.

S. J. .

Spese e compensi come per legge con distrazione in favore della scrivente difesa .

Si depositano nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

- copia della denuncia di successione della Sig.ra Zarbo Calogera;
- copia delle diffide e messe in mora inviate al Comune di Palma di Montechiaro in data 25.07.2013 ed in data 28.10.2013 a mezzo PEC;
- copia delle diffide e messe in mora inviate al Comune di Palma di Montechiaro in data 25.07.2013 ed in data 28.10.2013 a mezzo PEC;
- copia della missiva inviata dal Comune di Palma di Montechiaro alla scrivente difesa datata 17.12.2013 a mezzo PEC;
- Visura catastale storico dei terreni oggetto dell' espropriazione subita dalla Sig.ra Zarbo Calogera;
- copia dell' istanza di accesso agli atti amministrativi avanzata al Comune di Palma di Montechiaro in favore dei ricorrenti;
- copia conforme della comunicazione dell' indennità di espropriazione provvisoria del 03.10.1983 notificata alla Sig.ra Zarbo Calogera in data 31.12.1983, rilasciata del Comune di Palma di Montechiaro;
- copia conforme all' originale dell' estratto della Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana Parte III n. 44 del 05.11.1983, rilasciata del Comune di Palma di Montechiaro;
- copia conforme della comunicazione di deposito della indennità di provvisoria espropriazione (ordinanza N. 71 del 18.04.1984) notificata



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

alla Sig.ra Zarbo Calogera in data 25.05.1984, rilasciata del Comune di Palma di Montechiaro;

- copia conforme della comunicazione di espropriazione (ordinanza N. 222 del 21.11.1986) notificata alla Sig.ra Zarbo Calogera in data 11.02.1987, rilasciata del Comune di Palma di Montechiaro;
- copia conforme della comunicazione di espropriazione (ordinanza N. 63 del 18.05.1987) notificata alla Sig.ra Zarbo Calogera in data 30.07.1987 , rilasciata del Comune di Palma di Montechiaro;
- copia conforme della comunicazione dell' indennità di espropriazione provvisoria del 03.10.1983 notificata alla Sig.ra Zarbo Calogera in data 31.12.1983, rilasciata del Comune di Palma di Montechiaro
- copia della delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 09.11.2011 .

Il valore della causa ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni è indeterminabile, per cui il contributo unificato dovuto è pari ad € . 225,00 .

Vizzini, addì 15.06.2014



Avv. Domenico Acciarito



Corte d'Appello di Palermo

Sez. I civile

Il Presidente

Ha emesso il seguente

Decreto

nella causa iscritta al n. 1131 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2014
promossa in questo grado

Ancadipone Palermo + 2

da

An. D. Acciarito

contro

Comune di Palermo di Montedivero

crim 2016

v. l'art. 702 bis c.p.c.

Dispone

La comparizione delle parti per l'udienza del 15-10-2014, assegnando alla parte convenuta il termine di giorni 10 liberi prima dell'udienza suddetta per la costituzione. Onera la parte ricorrente delle notifiche nei termini di legge.

Nomina relatore il Cons. dott. Mitre

Si comunichi.

Palermo, 24 GIU. 2014

Il Presidente

R. ...

Deposito nella Sezione I Civile
della Corte il 24 GIU. 2014

Il Cancelliere
Pasquella De Cesimo

de

Originale consegnato all'originale,


Palermo, il 11 LUG. 2014

IL CANCELLIERE -

Il Cancelliere
Dot.ssa Daniela D'Anna

Diretti di cancelleria riscossi con marche da bollo
e applicate sull'originale d'importo S. 14,43

de



de

ALL. 2 alle del. C.M. N° 112

del 15-09-2014



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Espropriazioni

Prot. INT. N° 31486 / 2013

Li 5 dicembre 2013

Al Capo Settore Affari Tributarî e Legali

SEDE

Oggetto: Procedimento espropriativo occorso nella realizzazione di 43 alloggi popolari e opere di urbanizzazione a carico di Zarbo Calogera.

Risposta a nota prot. 30795/2013 in merito alla richiesta di definizione pratica da parte dell'Avv. Acciarito.

IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il progetto in argomento è stato approvato con delibera dell'I.A.C.P. di Agrigento n. 281 del 4/10/1979 e l'occupazione delle aree, interessate alla realizzazione dell'opera pubblica, è stata disposta con l'ordinanza sindacale n. 16 del 16/6/1980.

Con ordinanza sindacale n. 90 del 3/10/1983 è stata disposta la misura dell'indennità, da offrire ai proprietari delle aree occupate, e successivamente depositate, giusto ordinanza sindacale n. 71 del 18/4/1984. Tra i proprietari che non hanno accettato l'indennità, come sopra determinata, figura la signora Zarbo Calogera titolare delle aree individuate con le part. 199, occupata per mq. 468, part. 203, occupata per mq. 340, part. 207, occupata per mq. 234, con un indennizzo complessivo pari a Lire 616.680 (€ 318,48).

Il procedimento espropriativo si è concluso previo l'emanazione delle ordinanze sindacali, n. 222 del 22/11/1986 e n. 63 del 18/5/1987, attraverso le quali è stato disposto il trasferimento delle aree al demanio comunale.

CONSIDERAZIONI

Dalla superiore analisi, appare inammissibile la richiesta dall'Avvocato Acciarito intesa alla definizione della procedura che risulta già conclusa da 27 anni a seguito dell'emanazione del provvedimento ablativo *ut supra*.

L'incaricato agli Espropri
Tecn. Ind. Carmelo Gueli



Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
Settore UTC
Servizio Esproprio

Prot. N. 25254

Del 29 agosto 2014

**Al Capo settore affari legali e tributari
Dott. G. Marino**


Oggetto: Ricorso Arcadipane Gaetano +2

Con la presente si significa che è stato assegnato a questo settore il ricorso Arcadipane Gaetano +2, l'udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 15/10/2015, occorre dare incarico ad un avvocato in tempo utile al fine di preparare una degna difesa.

Corre l'obbligo di sottolineare che il linguaggio usato dall'avvocato di controparte nell'atto di ricorso è lesivo dell'immagine di questa Pubblica Amministrazione, non consone ad un professionista, in violazione del codice di deontologia professionale.

L'ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all'esproprio in oggetto, anche se ha già relazionato in merito.

Il resp. Servizio esproprio
Dott. Rosa Di Blasi




Il Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo



La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte di Appello di Palermo da Arcadipane Gaetano + 2 contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Stante l'urgenza poiché l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 15/10/2014, con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/9/2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 15/9/2014

IL SEGRETARIO GENERALE